



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAFANI

Revisione biennale elenchi dei Giudici Popolari

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata dalle leggi 5 maggio 1952, 405 e 27 dicembre 1956 n. 1441, sul riordinamento dei giudizi di assise, che demanda ad una speciale Commissione comunale la formazione e l'aggiornamento dei due elenchi dei cittadini chiamati all'esercizio delle funzioni di Giudici Popolari delle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di appello, che abbiano compiuto i 30 anni di età e non oltrepassato il 65', che non appartengono a ordini o congregazioni religiose, siano residenti nel territorio del Comune e in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della citata legge.

INVITA

tutti i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune, non ancora iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano cittadini italiani e che si trovino in possesso del titolo finale di scuola media di qualunque tipo, sia di 1° che di 2° grado, o di titoli di studio superiori ai precedenti, a presentare, entro il 31 luglio p.v. alla Segreteria Generale del Comune, istanza in carta libera di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.

Nell'istanza si dovrà specificare il titolo finale di studio conseguito, poichè nell'elenco dei Giudici Popolari delle Corti di Assise vanno iscritti i cittadini in possesso del titolo di studio di scuola media di 1° grado, mentre nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di appello vanno iscritti i cittadini in possesso del diploma di scuola media di 2° grado e di titolo superiore.

Alcamo, li